



Città di Maniago

(PROVINCIA DI PORDENONE)

AREA AMBIENTE

Rif. n. 12008 - Prot. vedasi PEC

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Carducci 6, TRIESTE

Via PEC all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa “Progetto impianto solare agrivoltaico da (65,72 + 30,37) MWp denominato Maniago Solar 1” da realizzarsi nel Comune di Maniago. Proponente: Ellomay Solar Italy Eleven srl.

Comunicazione e richiesta parere.

RELAZIONE TECNICA PER RISCONTRO DI COMPETENZA COMUNALE.

La presente relazione fa riferimento alla comunicazione di pari oggetto prot. n. 35329 d.d. 20/06/2022, acquisita al protocollo comunale con n. 12008 nella stessa data, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali informava il Comune e gli altri Enti interessati della procedura di VIA intrapresa presso il Ministero della Transizione Ecologica e chiedeva agli Enti interessati di esprimere il parere di competenza.

Giova ricordare che tale procedimento segue il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. “screening di V.I.A.”) svolto nell'autunno 2021 presso lo stesso Servizio Regionale e conclusosi con l'assoggettamento alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 del progetto in parola (decreto n° 6049/AMB del 25/11/2021).

Giova ricordare, inoltre, che il progetto in questione si estende su un'area di 120 ettari (pari a circa 1.200.000 mq, ovvero più di un chilometro quadrato) ed è collocato parte in zona E4.2 “di interesse agricolo-paesaggistico di Campagna” e parte in zona E5 “di preminente interesse agricolo”, già dotata di sistemi di irrigazione. La superficie dei pannelli da posizionare è di 42 ettari, la sommatoria delle superfici dei fabbricati tecnici è di 2.540 mq. Oltre ai due campi fotovoltaici l'installazione proposta comprende anche il collegamento di rete elettrica con l'area di via Arba per l'immissione in rete.

Si rileva che la documentazione progettuale da esaminare nel presente procedimento di V.I.A. è aderente a quella già presentata per lo “screening di V.I.A.” e contiene ulteriori approfondimenti. Si riportano di seguito le principali osservazioni tecniche, alcune delle quali sono la riproposizione di quanto già osservato nel citato procedimento di screening (note sindacali prot. n. 14088 d.d. 02/09/2021 e 19385 d.d. 23/11/2021 e allegate relazioni tecniche):

- a) DOC01 – STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (denominato “studio preliminare” nell'elenco elaborati): nella parte inerente le valutazioni alternative non si fa alcun accenno ad una localizzazione alternativa – con eventuale frammentazione- in aree agricole di minor pregio ossia non dotate di impianti irrigui o non riconosciute quali di valore paesaggistico. Si individua quale scenario dell'uso agricolo, inoltre, solo il mantenimento dell'uso cerealicolo attuale, mentre è dimostrato un crescente interesse delle aziende agricole anche per colture vinicole e frutticole, nonché per leguminose, anche in regime di agricoltura biologica. Non è inoltre chiaro chi siano gli stakeholders, più volte citati, in collaborazione con i quali si intende attuare la “riqualificazione” del paesaggio oggetto di intervento.

Nella parte inerente le valutazioni tramite matrice si scrive che l' "**Alterazione delle componenti climatiche**" è "Non Determinabile"; ciò comporta una importante *alea* rispetto al progetto in parola. Analogamente, per quanto riguarda le "**emissioni elettromagnetiche, vibrazioni**", pur essendo certa la reversibilità con lo smantellamento dell'impianto, non vi sono sufficienti dati certi (conseguenti alla presenza di uno "storico di riferimento") sull'incidenza di queste emissioni sulla fauna, con particolare riferimento agli imenotteri per i quali il progetto prevederebbe la collocazione di numerose arnie; di conseguenza non vi è certezza dei benefici prospettati.

Nella tabella inerente le "**attività produttive**" si scrive che la perdita di superficie agricola viene compensata dalla "*ricostituzione di terreni a prato stabile, eventualmente sfruttabili per la produzione di fieno*". Tenendo conto della mancanza di esperienze di riferimento, della presenza dei pannelli che comporta mancanza di condizioni di luce e di irrigazione costanti, e del fatto che lo sviluppo di un prato stabile impiega almeno vent'anni, si ritiene che la riuscita della produzione foraggiera prevista non sia un dato certo (vedasi anche punto successivo sul CONSUMO DI SUOLO).

Nella tabella inerente il "**paesaggio**" si afferma sostanzialmente che le siepi previste dal progetto sono assimilabili alla vegetazione tipica della tipologia agricola tradizione del campo chiuso. Lo scrivente Comune rileva in merito, invece, che il posizionamento dei mascheramenti verdi dell'impianto vanno a modificare completamente una visuale che tutt'ora è aperta, inficiando la visuale sulla roggia storica tutelata per alcuni chilometri (visuale peraltro fruibile a tutti dall'asse ciclabile di via Tesana, individuato anche a livello regionale. Tale modifica delle visuali attuali è rilevante e non temporanea. Si formula un'analoga osservazione in merito al seguente punto "**patrimonio archeologico e culturale**" in quanto l'intervento si situa in un'area ad alto rischio archeologico e la posa degli impianti potrebbe incidere su resti archeologici nel sottosuolo. Per le considerazioni fatte sopra non si concorda con la conclusione della tabella "interrelazione tra i fattori" che si riporta di seguito: "*si costituirà un significativo polmone verde che compenserà la significativa area a monoculture agrarie che connota il territorio.*".

In generale non si concorda con le valutazioni conclusive del documento 01 in materia di impatto "favorevole" dell'intervento.

b) RELAZIONE URBANISTICA ED ELABORATI CORRELATI:

La descrizione del progetto negli elaborati grafici e descrittivi conferma la scala territoriale ed il consistente consumo di suolo agricolo apportato dall'impianto. Come illustrato nel documento grafico "individuazione delle zone E.4.2 ed E.5 e delle aree ad elevato impatto antropico" (allegato parte integrante della presente), l'impianto va a sommarsi a molteplici installazioni che concorrono ad un'elevata antropizzazione e/o a rilevanti impatti ambientali, quali:

- 12 aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale, tra le quali una discarica ed un impianto di trattamento rifiuti di interesse sovraregionale;
- Una ottantina di aziende soggette ad autorizzazione unica ambientale;
- Una cava di flysch ed una di calcare;
- Un cementificio autorizzato anche all'incenerimento di rifiuti (stabilimento a confine del territorio comunale);
- Un impianto fotovoltaico di potenza pari a quasi 5000 kWp;

Nell'elaborato "DOC03 - Relazione urbanistica" viene valutata la compatibilità urbanistico-edilizia degli edifici proposti con i parametri di superficie e volume del Piano Regolatore del Comune di Maniago. Lo scrivente Ufficio osserva però che l'art. 47 delle norme di attuazione prevede per le zone agricole "*la conservazione e la valorizzazione di tali aree, in base alle loro peculiarità produttive, paesaggistiche e ambientali*". Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono previsti al punto 7 tra le strutture produttive aziendali necessarie all'azienda e funzionali all'attività agricola. Più in dettaglio l'art. 53 prevede per le zone E.4.2. – di interesse agricolo paesaggistico di Campagna "*la conservazione e la valorizzazione in funzione agricolo produttiva,*

storico-paesaggistica e ambientale”; dal punto di vista funzionale sono consentite l'utilizzazione agricola dei terreni e l'utilizzazione dei terreni a colture specializzate vinicole, frutticole, orticole e floristiche. L'art. 55 prevede per le zone E.5.5 - di preminente interesse agricolo *“la conservazione e la valorizzazione in funzione agricolo- produttiva”*. Si ritiene, di conseguenza, che **l'installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, non funzionale all'attività agricola svolta in loco bensì alla produzione e vendita di energia, che occuperebbe con moduli di silicio il 37% di un'area complessiva di 120 ettari (sottraendola alle finalità agricole previste dal piano), non sia conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.**

Nell'elaborato “doc 13_CIELO, ACQUA E TERRA DIALOGO TRA PAESAGGIO E FOTOVOLTAICO” (redatto a riscontro dell'osservazione del Comune formulata in sede di screening di VIA sulla percezione dell'ambito, delle sue valenze e della roggia tutelata), vengono proposti *“elementi di cucitura del paesaggio che saranno sviluppati dettagliatamente nelle fasi di progettazione successiva”* (quali due aree attrezzate per la sosta, una meridiana, un ponticello, due postazioni apistiche); si osserva che:

- i. non risulta chiaro come il nuovo percorso individuato si innesti sulla viabilità comunale/interpodereale sul lato sud e quale sia il suo apporto effettivo rispetto alla rete della mobilità lenta nel territorio (vedasi documento “ML2 - Il sistema regionale della Mobilità lenta. Carta di progetto” del Piano Paesaggistico Regionale);
- ii. le aree di sosta paiono apportare ulteriori modifiche all'ambito tutelato aumentando il grado di artificialità delle aree oggetto di intervento;

La previsione di una fascia di 40 metri di prato stabile tra la roggia e l'impianto fotovoltaico, meglio descritta nell'elaborato “TAV09_ MITIGAZIONI E OPERE AGRONOMICHE” di fatto non interviene sulla perdita di visuale sopra descritta. Per quanto riguarda i prati stabili, si ribadisce quanto già descritto al punto precedente e si prevede che il prato stabile risulti debitamente formato solo alla fine della vita utile presunta dell'impianto.

- c) **CONSUMO DI SUOLO:** si è esaminato il dettagliato documento integrativo “DOC16_ – Impianti fotovoltaici su terreni agricoli e “consumo del suolo” e ulteriori integrazioni” e si ribadisce che in base alla definizione ISPRA (“Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative e infrastrutturali. Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all'espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un'area urbana, all'infrastrutturazione del territorio”), che qualifica i “pannelli fotovoltaici” quali agenti di tale fenomeno, il progetto proposto comporta un rilevante consumo di tale matrice in quanto la sola superficie coperta dai pannelli ammonta a 42 ettari; si rileva, inoltre, che non è chiara la qualità vegetativa della superficie coperta dai pannelli, visto che in relazione si parla sia di “prato stabile”, sia di “presenza di specie vegetali, che come nel sottobosco, riescono perfettamente a svilupparsi”.

A scala territoriale, l'intervento proposto occuperebbe circa 1,2 kmq a fronte di una superficie comunale di 69,46 kmq. Più nel dettaglio, le zone E.4.2 nel territorio comunale ammontano a circa 5,5 kmq, mentre le zone E.5 ammontano a circa 12 kmq. Suddividendo sinteticamente l'area dell'intervento sulle 2 zone urbanistiche citate, risulta che l'impianto proposto consumerebbe da solo circa il 10% della superficie delle zone “di interesse agricolo paesaggistico di Campagna”. Si riporta anche il dato evidenziato dalla Regione: il progetto in esame occupa il 4.1 % della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) del territorio del Comune di Maniago.

- d) **RELAZIONE FOTOGRAFICA:** a parere dello scrivente Ufficio la documentazione fotografica proposta è riduttiva rispetto al cono visuale esistente, di grande valore a scala territoriale non solo verso sud ma anche verso nord ed est. Per esempio, si insiste a presentare visuali inerenti il tratto della roggia di Maniago presso l'incrocio con via Traviana, che consiste nel punto più depauperato e meno significativo dal punto di vista paesaggistico, in quanto

consiste nel bypass realizzato nel '900 rispetto al tracciato storico ancora individuabile nelle foto aeree. Si ribadisce che l'impatto visivo della proposta progettuale, che non è composta del solo impianto fotovoltaico ma anche della mitigazione dello stesso, crea una perdita di visuale per la collettività, soprattutto da via tesana.

Per quanto riguarda le piante che dovrebbero comporre le barriere verdi progettate, si rammenta che i cambiamenti climatici possono inficiare notevolmente le tempistiche e le modalità di accrescimento delle piante da mettere a dimora.

- e) Nella relazione “abbagliamento” (doc 07), si trova riferimento ad un “aeroporto del Friuli” ma non si trova esauritivo riferimento alla base USAF Aviano con le relative rotte. Per valutare ogni possibile potenziale pericolo per la navigazione aerea, si ritiene, quindi, che debbano essere interpellate le autorità militari che utilizzano il predetto aeroporto, le aree di atterraggio paracadutistico prospicienti via Vivarina, ed i poligoni militari siti sulle sponde del torrente Cellina.

Si conferma quindi quanto già rilevato in sede di screening di VIA:

1. dal punto di vista urbanistico l'intervento **non** è compatibile con le previsioni del piano regolatore comunale;
2. dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, **alla luce delle previsioni normative introdotte dall'articolo 4 c.16, 17 e 18 della L.R. 16/2021**, l'area di progetto (ricompresa in zona territoriale omogenea E) risulta inidonea in quanto:
 - ricadente “nei beni paesaggistici di cui all' articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, o loro ulteriori contesti, o in generale ulteriori contesti” (c.16 lette. e);
 - area localizzata “in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario” (c. 16 lett. **g**);

ed in ogni caso la proposta progettuale non risulta soddisfare le seguenti condizioni:

- **che la realizzazione dell'impianto non comprometta un bene paesaggistico alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità** (c. 17 lett. **a**);
- **che sia dimostrata, con adeguata documentazione, la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti** (c. 17 lett. **b**); a tal proposito si sottolinea che il Piano Paesaggistico Regionale individua nel territorio comunale diverse “aree compromesse” di varia origine ed in particolare segnala la frammentazione dovuta al campo fotovoltaico esistente in via Fanna (superficie recintata dell'impianto: 10,9 ettari); quest'analisi dimostra l'impatto negativo che l'impianto fotovoltaico proposto può determinare; sempre in base a questo rilievo non si concorda sulla dichiarazione di nullità cumulativa degli impatti resa al punto **4.15** dello Studio Ambientale Preliminare;
- **che la realizzazione dell'impianto non interessi paesaggi rurali storici** (c. 17 lett. **c**);
- **che l'impianto non comprometta visuali panoramiche o con visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali adottati** (c. 17 lett. **d**).

Dal punto di vista procedurale, si rileva che l'avviso pubblico prodotto dall'Azienda richiedente e trasmesso dal Ministero per la pubblicazione all'albo pretorio comunale (prot. MITE n. 76353 d.d. 17/06/2022) rimandava ad una pagina web non esistente (“HTTP Error 404. The requested resource is not found.”). D'altro canto, nelle giornate del 28/06/2022 e 29/06/2022, nonché nel pomeriggio del 30/06/2022, non è stato possibile visionare/scaricare la documentazione progettuale di cui al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8613/12696>, fornito sia nella citata nota MITE, sia nella nota di codesto spettabile Servizio Valutazioni Ambientali (prot. reg. n. 35329 d.d.

20/06/2022). Tenuto anche conto del nutrito numero di elaborati e della complessità del progetto, lo scrivente Comune ha segnalato nella nota prot. n. 12798 d.d. 30/06/2022, che tali problemi -oltre a ritardare l'opera istituzionale degli Enti interessati- hanno inficiato la partecipazione dei cittadini prevista dall'art. 24 del d.lgs. 152/2006. Ad oggi non risulta ancora pervenuto dal Ministero riscontro alla richiesta di riavvio del procedimento.

In conclusione si rappresenta che le incompatibilità di carattere urbanistico e paesaggistico rilevate, evidenziate anche in alcune osservazioni espresse dagli altri enti competenti (quali Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" e Servizio Pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Regione) nel presente procedimento ed in quello di screening regionale di VIA SVA-SCR/1856, **confermano l'inidoneità tecnica dell'intervento proposto.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE (supplente anche del RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA)

p.i. Sonia Martini (*)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Elisa Marchi (*)

Maniago, 05/07/2022

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Responsabile Area Ambiente ed acquisizione di beni e servizi: p.i. Sonia Martini 0427-707209 Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia Privata: arch. Paolo De Giusti 0427-707229 Responsabile dei procedimenti in materia ambientale: arch. Elisa Marchi tel. 0427-707233
--

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	05/07/2022
Nome	20220705_ELLOMAY_PARERE_VIAXREGIONE_ALL_TECN-SIGNED-SIGNED.PDF
Impronta	FC87EB5E67445B365AE0518F4551EB8741BEBEAE998A14E5DA59B2D5361ACF0A
Dimensione (Byte)	443,136

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2022-13047-P
Verso	Partenza
Data registrazione	05/07/2022

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	2

FIRMA 1	
Firmatario	ELISA MARCHI
Codice Fiscale	TINIT-MRCLSE77T54D548C
Codice Identificativo	SIG0000002867674
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	2A 53 10 70 87 E9 B6 07 9D A0 97 7B 95 BB C0 F1 D9 63 75 1A CE 2B 54 18 B1 15 0F E2 F3 C1 0E 6A E1 80 90 1E 52 06 44 61 4E 5F 57 C4 C2 48 60 A4 79 DB EE AF B3 42 C0 71 C6 49 79 A9 FA 88 DE F4 5C 1C 80 FD 92 D0 D4 7B E1 A9 BF BF 0E E6 11 ED EF C7 8E 0E EB 30 E2 16 0C 52 3D EA F9 37 62 3E 87 DB C6 83 86 12 CC CC D7 3B 4C C8 42 C1 0F 77 9A DD 4F 1D 7E E4 6E 03 82 D1 03 D6 A3 AA 8E 00 F7 E1 C3 2F F9 E8 DC 30 39 34 53 52 43 EA 2D 3B 71 A1 02 73 E5 B7 98 FC F8 67 00 1F 88 C4 7F D9 45 1C A4 AB E7 97 9E 69 FE 65 F0 FC 94 E0 82 27 85 0A 99 60 34 FF 49 E7 11 29 94 BC 35 7C B6 FC 04 47 FD B7 91 46 C6 C5 37 87 15 D0 1C CC 9E 59 23 20 A1 FD 72 01 66 CB 65 18 59 D5 62 D0 91 8C 55 77 99 28 5B 63 6E 14 86 46 0B 4A 07 AA BC E9 E1 C0 46 9B 15 AD 1D 08 CA 9B BD D0 6F C1 5B E1
Data e ora della Firma	05/07/2022 14:28:37 GMT
Validità del certificato	Dal 23/07/2021 07:19:25 GMT al 23/07/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	
(1) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1 par 4.5.3, the signing-time attribute shall not be used	

FIRMA 2	
Firmatario	SONIA MARTINI
Codice Fiscale	TINIT-MRTSNO68R46E889V
Codice Identificativo	20564895
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	61 AE 1D E6 74 4E E0 37 11 C2 B5 8D B9 53 1A 26 6E 41 4A 1E 60 C4 BF BA 90 23 0D 37 37 4C 86 CE 63 6B 4E B4 FC 63 33 05 19 81 4C 0C 6A 2E 64 4D AF 21 D6 DB D6 8F C0 1F FC 91 0F EE 83 3D 8C 6E CF 9D C0 61 A3 DD A8 D7 F1 44 40 BE 93 39 84 D3 97 92 0C 2F D1 DF 5B E8 D3 65 57 BA F1 4D DB 03 7E B5 3D 05 9E 25 E8 E7 0D F9 5C E7 A2 83 39 70 AA 99 12 E7 14 8E 54 16 FF D3 7E A0 36 5C C1 A4 BA 6D 3B 18 27 62 43 3E 54 B4 8E E6 04 0E C7 D5 6D F6 8F 42 C4 B8 5B 35 B1 5B 58 1A A6 2A 1F BA BE 58 59 1E 7E 99 D6 7C 3B 9F D1 C1 D2 3E 4A 45 79 B8 57 82 7A 03 C0 82 71 99 9D F2 03 DC 0A 9C 50 B3 C5 2A 26 C3 BE A6 39 00 33 25 90 AB F2 C6 20 2F 27 AB F6 60 D3 E7 80 71 19 8F 53 4E 6B 06 3A A6 E0 A6 6F 47 1D 60 C2 6D 39 00 2A D2 AC 9F BD 29 CB 91 EE 67 C8 78 69 B2 1B 9F A7 7B 1C D5
Data e ora della Firma	05/07/2022 14:31:43 GMT
Validità del certificato	Dal 31/10/2019 00:00:00 GMT al 30/10/2022 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	
<p>(1) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiché il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (3) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1 par 4.5.3, the signing-time attribute shall not be used</p>	